

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 24/06/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 26.03.2021, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 2.007,61 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 13.02.2012 ed estinto anticipatamente nel 2016, in corrispondenza della rata n. 47, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 30.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 250,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo; le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso per un importo pari a € 200,00; il rimborso della commissione di estinzione anticipata per un importo pari a € 161,29.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che, per il contratto in parola, parte ricorrente ha pagato i seguenti oneri: oneri erariali (imposta sostitutiva) per € 60,31; commissione di istruttoria pari ad € 213,00 (onere maturato); commissione a favore della Banca per l'attività di post erogazione pari ad €177,00 (onere maturando); spese totali richieste dall'Ente Pensionistico pari ad € 198,00; spese amministrative forfettarie e spese di notifica pari ad € 80,00; commissione per l'Intermediario del credito (maturata pari ad € 642,00, maturanda pari ad € 48,00); commissione per l'Agente in attività finanziaria



(maturata pari ad € 948,00, maturanda pari ad € 252,00); Premi polizze garanzia/vita pari ad € 1.417,80.

Eccepisce, inoltre: che nel contratto e nel documento informazioni europee di base sul credito ai consumatori, entrambi sottoscritti dal ricorrente, sono chiaramente indicate le componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e quelle che si esauriscono integralmente con l'erogazione del finanziamento; che è intervenuto un agente in attività finanziaria, che ha curato la fase pre-istuttoria e il perfezionamento del contratto, il cui compenso non è pertanto retrocedibile; che le spese amministrative e forfettarie remunerano attività compiute nella fase di pre erogazione del finanziamento; che in sede di conteggio estintivo ha rimborsato euro 106,30 a titolo di commissioni a favore della banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, euro 28,83 a titolo di quota non maturata delle commissioni intermediario finanziario, euro 151,34 a titolo di quota non maturata delle commissioni agente ed euro 118,91 a titolo di quota spese richieste dall'Ente Pensionistico; che per i suddetti rimborsi ha adottato il criterio di calcolo lineare; che gli oneri assicurativi sono stati rimborsati il 30.07.2016 dalla compagnia assicurativa per un importo pari a euro 606,80, secondo i criteri indicati nel fascicolo informativo; che è da escludere la rimborsabilità delle commissioni di istruttoria in quanto volte a remunerare attività preliminari alla conclusione e all'erogazione del finanziamento. Al riguardo, argomenta in merito all'inapplicabilità della sentenza Lexitor al caso per cui è controversia; che in seguito all'estinzione anticipata la banca ha effettuato un ulteriore rimborso pari a € 257,92 relativi a 1 quota insoluta non dovuta e ulteriori somme residue al giorno dell'effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento.

Infine, sottolinea che la Banca ha ritenuto opportuno procedere al ricalcolo della commissione di anticipata estinzione anticipata perché l'importo riportato nel conteggio estintivo rilasciato al ricorrente era errato. Infatti, in quest'ultimo la percentuale dell'1% veniva calcolata sul debito provvisorio e sugli abbuoni calcolati in sede di estinzione anticipata mentre il calcolo corretto doveva essere eseguito sul debito residuo al netto degli abbuoni, prima di applicare la percentuale dell'1% sulla somma effettivamente rimborsata in via anticipata. In data 10/03/2021 l'intermediario ha dunque proceduto a effettuare il rimborso a favore del ricorrente pari a € 9,87.

Ragione per cui respinge ogni istanza concernente l'illegittimità della commissione di estinzione anticipata. Infatti mancano le cause di esclusione dell'indennizzo visto che il capitale residuo era superiore a € 10.000,00 e la durata superiore ad un anno.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".



E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso



di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

- 1) “commissioni di istruttoria”, di cui al punto b) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 83,74;
- 2) “commissioni intermediario finanziario (maturata)”, di cui al punto f) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 252,40.
- 3) “commissioni agente (maturata)”, di cui al punto g) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 372,70.

Questo Collegio conferma, invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- 1) “spese di incasso rate”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 107,68, di cui € 106,30 già rimborsate dall’intermediario;
- 2) “spese richieste dall’ente pensionistico”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 120,94, di cui € 118,91 già rimborsate dall’intermediario;
- 3) “spese forfettarie postali e di notifica”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 48,67;
- 4) “commissioni intermediario finanziario (maturanda)”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 29,20, di cui € 28,83 già rimborsate dall’intermediario;
- 5) “commissioni agente (maturanda)”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 153,30, di cui € 151,34 già rimborsate dall’intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. L’intermediario riferisce che la compagnia assicurativa ha restituito il premio assicurativo secondo i criteri di cui al fascicolo informativo. Parte ricorrente non ha espressamente contestato quanto affermato dall’intermediario in merito alla sussistenza di alternativi criteri di rimborso. L’intermediario ha versato in atti copia del fascicolo informativo, non sottoscritto dal ricorrente. Ma dalla proposta di polizza si evince che quest’ultimo era a conoscenza di quanto contenuto nel fascicolo informativo. Si evidenzia che il predetto fascicolo, versato in atti dall’intermediario resistente, riporta un codice tariffa coincidente con quello indicato nella proposta contrattuale e reca come data di ultimo aggiornamento “dicembre 2010”, e la proposta di assicurazione risulta essere stata sottoscritta nel febbraio 2012, così come il contratto di finanziamento.

Sul punto, si rammentano i condivisi orientamenti dei Collegi, il criterio contrattuale alternativo al pro rata temporis si può considerare conosciuto ex ante dal cliente quando, alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

Il Collegio precisa che sono versati in atti due conteggi estintivi differenti e si è tenuto in considerazione il documento presentato dall’intermediario perché, secondo l’orientamento consolidato ABF, quest’ultimo è successivo a quello presentato dal ricorrente e,



comunque, precedente alla quietanza liberatoria. Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 763,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	47	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	73	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>commissioni d'istruttoria</i>				213,00 €	Up front	83,74 €		83,74 €
<i>Spese d'incasso rate</i>				177,00 €	Recurring	107,68 €	106,30 €	1,38 €
<i>Spese richieste dall'ente pensionistico</i>				198,80 €	Recurring	120,94 €	118,91 €	2,03 €
<i>Spese forfetarie postali e di notifica</i>				80,00 €	Recurring	48,67 €		48,67 €
<i>commissioni intermediario finanziario (maturata)</i>				642,00 €	Up front	252,40 €		252,40 €
<i>commissioni intermediario finanziario (maturanda)</i>				48,00 €	Recurring	29,20 €	28,83 €	0,37 €
<i>commissioni agente (maturata)</i>				948,00 €	Up front	372,70 €		372,70 €
<i>commissioni agente (maturanda)</i>				252,00 €	Recurring	153,30 €	151,34 €	1,96 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								763,25 €

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Parte ricorrente chiede il rimborso dell'intero importo pagato a titolo di indennizzo per l'anticipata estinzione del finanziamento, pari ad € 161,29, ritenendo che esso sia «illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)».

Il Collegio osserva che l'intermediario ha presentato un conteggio estintivo diverso da quello presentato dal ricorrente, dove la convenuta ha ricalcolato i rimborsi spettanti al ricorrente e la commissione di anticipata estinzione che aveva erroneamente calcolato, includendo nel debito residuo i rimborsi effettuati. Nulla, invece, pare eccepire, parte ricorrente, in relazione alla metodologia di calcolo dello stesso.

Al riguardo il Collegio osserva che: a fronte di un debito residuo pari ad € 15.939,23 (calcolato al netto degli interessi non ancora maturati e al netto dei rimborsi già riconosciuti dall'intermediario alla data di estinzione del finanziamento in relazione agli altri costi dedotti in contratto), l'istituto finanziatore ha addebitato in conto estintivo, a titolo di "Commissioni su estinzione anticipata", il già menzionato importo di € 159,39, che corrisponde esattamente all'1% del predetto debito; considerando, invece, anche gli ulteriori rimborsi poi riconosciuti dall'intermediario a seguito del reclamo e del successivo ricorso da parte del ricorrente, il debito residuo risultante sarebbe pari ad € 15.681,81 (15.939,23 – 257,92) ed, in tal caso, il limite massimo d'indennizzo, previsto ex art. 125-sexies del TUB, sarebbe pari a € 156,81 (cioè € 2,58 in meno rispetto alla somma corrisposta dal ricorrente); il finanziamento risulta chiuso alla data del 01/03/2016, quindi ben oltre un anno prima della scadenza naturale, prevista per l'anno 2022; nel caso di cui al precedente punto 1, non pare rinvenirsi alcun elemento di esclusione dell'indennizzo di anticipata estinzione in ordine alle ipotesi di cui all'art. 125 sexies, comma 3 del T.U.B.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, che ha espresso il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

Da ultimo, il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679 del 05.05.2021: “l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.”.

Il Collegio, pertanto, non accoglie la domanda di parte ricorrente di ripetizione integrale della commissione di estinzione anticipata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 763,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI